

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONI”
P. IVA 05841790826

REP. N. 2 DEL 08.10.2025

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON MODALITA’ ELETTRONICA, PER IL SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO EX ART. 108 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELL’A.O.U. POLICLINICO PAOLO GIACCONI

Nella sede dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di seguito denominata AOUP o Azienda Ospedaliera, su richiesta dell’U.O.C. Area Provveditorato, Dott.ssa io Ufficiale Rogante, Dott.ssa Teresa Aiello, nominata Ufficiale Rogante dell’AOUP con deliberazione n. 225/2025 procedo alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, derivante dalla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di inventariazione straordinaria dei beni mobili, con il criterio del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 per l’AOUP “Policlinico Paolo Giaccone” – CIG B53B6DADF8

TRA

L’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” (di seguito per brevità denominata anche AOUP, Committente o Azienda Ospedaliera) in persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda stessa

E

l’Operatore Economico (detta di seguito anche Ditta, Società, Fornitore, Impresa, Aggiudicatario, Esecutore) Gruppo Informatica e Servizi Gies S.r.l. con sede legale in Acquaviva (San Marino) Via Genghettino n.11, numero di identificazione nazionale 00000023302, nella persona del Consigliere Giovanni Fabbri, nato a Verucchio (RN) il 7 maggio 1964 e residente ad Acquaviva (R.S.M) in via Enrico Notaio n.13, identificato a mezzo di carta d’identità rilasciata dalla Repubblica Di San Marino n. 100239174 giusta delibera di conferimento del C.d.a. del Gruppo Informatica e Servizi Gies S.r.l. del 18 settembre 2025 di tutti i poteri alla stipula del presente contratto in nome e per conto della predetta Società, dichiarata e certificata conforme all’originale dal Notaio Dott. Guido Saraceni, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00.

* * *

L’anno duemilaventicinque, il giorno 08 del mese di ottobre in Palermo, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone, di seguito denominata AOUP o Azienda Ospedaliera, io

Ufficiale Rogante Dott.ssa Teresa Aiello, nominata Ufficiale Rogante giusta Deliberazione n. 225/2025, procedo alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, derivante dalla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 per l'affidamento del servizio di inventariazione straordinaria dei beni mobili, con il criterio del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 per l'AOU "Policlinico Paolo Giaccone" – CIG B53B6DADF8

I predetti della cui identità personale, io, Ufficiale Rogante sono certa, con il mio consenso rinunciano alla presenza dei testi.

PREMESSO CHE

-con deliberazione n.1355 del 19/12/2024 è stata indetta la "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.36/2023, per l'affidamento del Servizio di Inventariazione Straordinaria dei beni mobili dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo";

- con Deliberazione n.571 del 14/06/2025, l'A.O.U.P. ha proceduto all'aggiudicazione del servizio a favore della ditta Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l., odierna contraente;

- il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara, e la relativa documentazione correlata alla procedura, seppur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto che, con la firma, le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente;

- il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nella stessa procedura, nonché negli atti di gara Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolo tecnico e relativi allegati definisce in modo completo l'oggetto del servizio, in quanto esauriente nella sua descrizione;

-il Fornitore, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha prestato la garanzia fideiussoria n. 1/39903/96/205565692 rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.a;

- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 23 "Accettazione espressa clausole contrattuali";

- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'A.O.U.P. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali;

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano, quanto appresso, alle condizioni di seguito indicate;

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI RICHIAMATI

a) Le parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ivi inclusa l'offerta economica presentata in gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

A circular blue ink stamp from a post office in Drezno (Dresden). The text "DRESDEN" is at the top, followed by "POST OFFICE" and "1923".

b) Il Fornitore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale d'appalto, nel Disciplinare di gara, nonché nei relativi allegati.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei servizi oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:

- a) dalle clausole contenute nel presente Contratto e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Committente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
- b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per la Committente, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- e) dal D.lgs. n. 118/2011 e i relativi atti regionali di attuazione;

2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara per l'affidamento della "servizio di inventariazione straordinaria dei beni mobili" prevorranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Committente.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente a prestare tutti i servizi, oggetto del presente atto e quelli connessi, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nonché nel disciplinare di gara e nel capitolato.

2. Il Contratto ha per oggetto il servizio di Inventariazione fisica dei beni mobili presenti all'interno dell'Azienda. Il Fornitore si obbliga all'espletamento del servizio in conformità con quanto prescritto dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto e con il D.lgs n. 118/2011 e relativi atti regionali di attuazione. Si obbliga, a titolo esemplificativo, allo svolgimento delle seguenti attività:

- A. Analisi libro cespiti ed inventario esistente;
- B. Ricognizione fisica dei beni, oggetto del servizio;
- C. Identificazione e catalogazione dei beni, oggetto della rilevazione fisica;
- D. Revisione e bonifica delle classi merceologiche;
- E. Digitalizzazione della documentazione cartacea che compone il fascicolo del cespote (sarà cura dell'AOUP fornire indicazione temporale e del numero di cespiti da digitalizzare);



F. Riconciliazione, a seguito della rilevazione, delle risultanze dell'inventario fisico con i dati emergenti dall'inventario aziendale attraverso l'apporto delle necessarie rettifiche e valorizzazioni ed aggiornamento dell'inventario aziendale medesimo, da svolgersi con il personale A.O.U.P. incaricato;

G. Fornitura etichette Rfid attive di alta qualità e sistema di lettura Rfid;

H. Etichettatura di tutti i beni rilevati, a seguito di inventario fisico;

I. Consegnna degli elenchi dei beni censiti e documenti di presa in carico da parte dei Responsabili consegnatari dei beni inventariati;

J. Supporto al ridisegno dei processi di gestione del patrimonio aziendale e aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili secondo quanto richiesto dalla normativa PAC;

K. Formazione, affiancamento e supporto al personale aziendale coinvolto, a vario titolo, nella gestione del patrimonio;

L. Procedure di verifica contabile (revisione limitata) della voce di bilancio "Immobilizzazioni materiali".

3. La rilevazione inventariale dovrà riguardare tutti i beni mobili presenti all'interno dell'Aoup e dovrà essere eseguita attraverso strumenti informatici di tipo Rfid o similare. Rientrano nell'attività di rilevazione le seguenti tipologie di beni, di cui si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo:

-Mobili e arredi;

-Apparecchiature elettromedicali;

-Attrezzi sanitari e scientifiche;

-Attrezzi generici;

-Impianti e macchinari;

-Altre immobilizzazioni materiali.

4. Si applica ogni disposizione di cui all'art. 2 del CSA in ordine alle informazioni minimali che dovranno essere censite in sede di inventariazione fisica, a titolo indicativo e non esaustivo:

-informazioni sull'ubicazione del cespote;

-assegnatario responsabili e corrispondente centro di costo;

-dotazione tecnologica ed impiantistica del Padiglione/Unità Operativa e delle singole stanze;

-Tipologia/Descrizione del bene, Valore Attuale, Classificazione merceologica, titolo di proprietà.

5. L'Aggiudicatario dovrà svolgere l'incarico presso le sedi dell'Aoup, come riportati pedissequamente nell'immagine di cui al C.S.A, oltre che nella struttura Istituto Materno Infantile (IMI sito in Via Cardinale Mariano Rampolla in Palermo) e nei locali amministrativi siti attualmente in Palermo, Via Enrico Toti e Via Gaetano La Loggia. L'Aoup si riserva di comunicare eventuali variazioni concernenti le ubicazioni dei predetti locali amministrativi.

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "Ufficio di Stato Pubblico - Direzione Provinciale delle Entità Sociali" in a stylized font. The inner circle contains the word "GENOVA" at the top, followed by "Provincia di Genova" in the center, and "Ente Sociale" at the bottom.

6. Per lo svolgimento del servizio l'A.O.U.P. si obbliga a mettere a disposizione dell'aggiudicatario dei locali idonei all'espletamento dell'incarico, tutti i dati utili per l'espletamento dell'incarico e laddove questi dovessero risultare carenti e/o parziali, nessuna pretesa o riserva di maggior compenso potrà essere avanzata dall'aggiudicatario, accesso alle scritture contabili ed ogni altra informazione utile per lo svolgimento del servizio che saranno concordate ed autorizzate dal Direttore della U.O.C. Area Economico Finanziaria e Patrimoniale. Si applica ogni disposizione di cui all'art. 2 del C.S.A.

7. Svolge le funzioni di R.U.P. la Dott.ssa Fabiola Scarpello, mentre le funzioni D.E.C. vengono svolte dalla Dott.ssa Nadia Bilello;

ARTICOLO 4- DURATA

1. Il Contratto ha durata di mesi 8, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività, con eventuale utilizzo del quinto d'obbligo. Si applicano le disposizioni di cui al capitolo speciale di appalto ed al disciplinare di gara, avuto particolare riguardo alla revisione dei prezzi e alla modifica del contratto in fase di esecuzione.

2. In particolare, l'AOUP si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 8 mesi, ai prezzi patti e condizioni stabiliti nel contratto o in alternativa alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per l'AOUP. Si applicano le disposizioni di cui al Disciplinare di Gara, avuto riguardo all'opzione di proroga tecnica, alla variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto e alle modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a e lettera b del Codice. Per quanto concerne la modifica del contratto in fase di esecuzione, si applicano le disposizioni di cui al disciplinare di gara ed in particolare quelle previste dall'art. 4.3.

3. Il Contratto può essere rinnovato, previa verifica delle condizioni di mercato rinegoziabili al ribasso, per una durata massima pari a 24 mesi. L'AOUP esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

4. L'AOUP si riserva di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, qualora durante la vigenza dello stato dovesse rilevare la presenza di convenzione/accordo quadro Consip a prezzi più convenienti e la Società non acconsentisse alla rinegoziazione dei prezzi in misura pari o inferiore.

5. Si applica ogni disposizione di cui al CSA e al Disciplinare di gara e corrispettivi allegati.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO, LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' E VARIABILI INTRODOTTE DALLA COMMITTENTE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

~~AP/ASB/ES/JS/HB/200~~

modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore e in ogni altro documento richiamato dal presente contratto, pena l'applicazione delle penali e/o la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal Contratto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Contratto stesso. Gli eventuali maggiori oneri restano ad esclusivo carico della Società, assumendone il medesimo la relativa alea. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'A.O.U.P debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro del personale e dei terzi autorizzati o causarne interruzioni.

4. I rischi derivanti dall'esecuzione del servizio saranno regolati nel rispetto del D.U.V.R.I.

5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Committente e/o da terzi autorizzati.

6. Ai fini dell'espletamento a regola d'arte del servizio oggetto del contratto, la Società avrà l'obbligo di fornire personale qualificato e in numero adeguato al completamento del servizio entro le tempistiche concordate. La Società e il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovranno attenersi, tra l'altro, alle disposizioni di cui all'art. 3 del C.S.A. in ordine al comportamento da adottare, la diligenza professionale e la riservatezza. L'Aggiudicataria è esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi. La stessa è, altresì, direttamente responsabile di tutti i danni a persone o a cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'A.O.U.P.

7. I soggetti eventualmente designati dalla Società per effettuare l'attività di revisione contabile non dovranno risultare a misure interdittive o sanzionatorie da parte della CONSOB o di altra natura e devono essere professionisti con iscrizione di almeno 3 anni all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o al Registro dei Revisori Legali e dimostrare comprovata esperienza in materia di revisione contabile.

8. Si applicano le disposizioni di cui al C.S.A. in ordine all'attività di ricognizione, rilevazione, etichettatura dei beni e operazioni di consegna.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; si obbliga, altresì, a comunicare entro 24 ore ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio, nonché ogni circostanza che abbia influenzato le attività.

10. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'A.O.U.P. per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il fornitore non adempia l'A.O.U.P. ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore se non è disposta dal DEC e previamente approvata dall'A.O.U.P. Si applica ogni disposizione di cui all'art. 16 del C.S.A.

11. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti contrattuali di carattere non sostanziale ritenute necessarie dall'A.O.U.P. e che non implicano il versamento di oneri da parte dell'aggiudicatario. Le ipotesi di situazioni per le quali l'A.O.U.P. è legittimato ad introdurre varianti al contratto sono disciplinate dall'art. 7 del C.S.A.

ARTICOLO 6- COMPETENZE DEL DEC E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il D.E.C. esercita le proprie funzioni in conformità con quanto previsto dal codice degli appalti nonché con l'art. 13 del C.S.A.

2. Il D.E.C. fornendo apposite motivazioni potrà procedere con la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Si applica ogni disposizione di cui all'art. 14 del C.S.A.

ARTICOLO 7 – IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE-TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, l'Appaltatore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. B53B6DADF8.

2. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 136/10, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della medesima legge.

3. Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al Fornitore, previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato, nonché della regolarità contributiva tramite DURC, indispensabile per poter procedere alla successiva liquidazione. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

4. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010. Qualora le transazioni al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

5. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alla Committente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Contratto, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi. Il Fornitore si obbliga a



leb si scopre il suo caudillo! ma anche un po' più avanti la scena, a destra, nella foto
Foto 61 della sua libreria, dove vediamo il 2. Q.D.O.A.T. che mentre si trova

stanco, non stanco, si tiene con le mani al petto, e si guarda verso il basso. Il quale
che abbia il braccio così piegato non è il 2. Q.D.O.A.T. ma un suo
simile, da identificare a 2. Q.D.O.A.T. che ha lasciato il libro e si è voltato. Ed
è A.G.O.L. che ha scritto questo nome sulla sua libreria.

PER QUESTO PROBLEMA DIPENDE OLTRETTUTTO DA QUESTA
COSTRUZIONE

Proprio dopo aver lavorato per diversi giorni con l'indagine dei documenti del 2. Q.D.O.A.T.
A.G.O.L. non viene

più conosciuto. Il suo segnale è stato per sempre quello di una persona obiettiva. O.H.G.H. S.
di cui non conosco il nome, perché non ha fatto nulla di particolare. Ma l'obiettività
A.G.O.L. ha invece un solo scopo: quello di svolgere un lavoro

PER QUESTO PROBLEMA DIPENDE OLTRETTUTTO DA QUESTA
COSTRUZIONE

In luglio del '67, mentre il 2. Q.D.O.A.T. era già stato arrestato, il suo segnale è diventato il di
cembre dell'A.I.M. del '67, e cioè quando il 2. Q.D.O.A.T. si è dimesso. Il suo segnale è diventato
quello del suo stesso fratello, il 2. Q.D.O.A.T., che ha riacquistato la fiducia del fratello

mentre il fratello è stato di nuovo arrestato, come un vero eroe. In realtà si era già uscito da quel 2. Q.D.O.A.T.
che aveva la responsabilità di fare il suo lavoro. Però il 2. Q.D.O.A.T. ha creduto, e gli altri
della struttura hanno creduto, che il fratello fosse ancora vivo, e quindi hanno creduto
che il fratello sia sopravvissuto al suo arresto. E' questo il motivo per cui il fratello

non ha mai potuto essere rintracciato, perché non c'era più nessuno che lo cercasse. E
mentre il fratello viveva, c'era chi voleva ucciderlo, ma non c'era chi voleva ucciderlo.
Perché il fratello era già morto. E' questo il motivo per cui il fratello non ha mai potuto

essere rintracciato. E' questo il motivo per cui il fratello non ha mai potuto essere rintracciato.
Perché il fratello era già morto. E' questo il motivo per cui il fratello non ha mai potuto

essere rintracciato. E' questo il motivo per cui il fratello non ha mai potuto essere rintracciato.
Perché il fratello era già morto. E' questo il motivo per cui il fratello non ha mai potuto


presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell'Esecuzione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO- CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi. Si applicano le disposizioni di cui alla Clausola Sociale previste nel disciplinare di gara.

ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E RELATIVE MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il valore del contratto ammonta ad € 225.300,00 oltre IVA al 22% per € 49.566,00, per un complessivo di € 274.866,00.

2. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, sempre che effettuate a regola d'arte e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino ad avvenuta regolarizzazione (articolo 1460 c.c.).

3. Circa le modalità di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del C.S.A. In Particolare, Il corrispettivo sarà fatturato, solo a seguito di esito positivo della verifica di conformità del servizio, e verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- 25% all'ultimazione del censimento di tutti i beni mobili oggetto d'appalto;
- 25% all'ultimazione dell'attività di etichettatura;
- 25% all'avvenuto riallineamento contabile sui sistemi contabili dell'Azienda dei beni;
- 25% al rilascio del Certificato di Verifica di Conformità.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto di servizi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dall'Azienda Ospedaliera.

number 100,000.00 & may well be 1/10 smaller. The additional questions will remain. It is
not known at present what the answer will be.

5. Si applica ogni disposizione di cui al CSA e al Disciplinare di gara e corrispettivi allegati.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI RELAZIONE DELL’ AGGIUDICATARIA, INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Per l’intera durata dell’appalto, la Società avrà l’obbligo di predisporre mensilmente una relazione nella quale riepilogherà all’AOUP i beni inventariati, le procedure applicate e le criticità emerse. Inoltre, con frequenza giornaliera, l’Aggiudicatario dovrà allineare i referenti AOUP circa l’avanzamento delle attività svolte. Si applicano le disposizioni di cui al C.S.A.

2. Per violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto ed in caso di inosservanza, e di carente ed incompleta esecuzione delle prestazioni dovute, l’AOUP, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà adottare delle penali in danno dell’Aggiudicataria, variabili a seconda dell’infrazione e della gravità e calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da quantificare, in considerazione dell’entità delle conseguenze legate al ritardo e, comunque, non superiori, complessivamente, al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la Società Aggiudicataria da eventuali ulteriori azioni di responsabilità per danni a cose o persone, che l’AOUP eserciterà nelle apposite sedi giudiziarie, anche susseguiti alla cattiva esecuzione del servizio. Si applica ogni disposizione di cui all’art. 10 del C.S.A.

ARTICOLO 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’art. 19 del C.S.A. ed dell’art. 53 del d.lg.s n. 36/2023, l’Aggiudicataria ha costituito apposita cauzione definitiva n. 205565692 rilasciata Unipol Assicurazioni s.p.a. in data 03/07/2025.

2. Si applica ogni disposizione di cui all’art. 19 e 20 del C.S.A.

ARTICOLO 12 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Contratto.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 13 – VERIFICA DI CONFORMITA’

1. Al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, l’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità, sia in corso di esecuzione che in ogni caso in cui ne verrà ravvisata l’opportunità. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto in relazione agli stati di avanzamento attività/lavori ed effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto.

2. La verifica di conformità dell’ultimazione dei lavori dovrà concludersi non oltre 30 giorni ma tale termine potrà essere prorogato per un massimo 30 giorni per ragioni di controllo sull’esecuzione del contratto che saranno formalizzate all’aggiudicatario dal direttore dell’esecuzione.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, previo avviso all'esecutore del giorno, affinché quest'ultimo possa intervenire, verrà eseguita attraverso gli accertamenti e i controlli che il direttore dell'esecuzione riterrà necessari compiere. Della verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore che si obbliga a mettere a disposizione del DEC anche i mezzi necessari ad eseguirla.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il costo verrà dedotto dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

3. Il soggetto che procede alla verifica di conformità qualora riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione e pertanto verificabili o collaudabili, assegna un termine entro cui l'esecutore dovrà adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso.

4. Il DEC predispone un'apposita relazione con la quale espone il proprio parere al RUP in merito alle contestazioni dell'esecutore ed all'applicazioni di eventuali penali.

5. L'incaricato della verifica dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'A.O.U.P. può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art.122 del d.lgs. n.36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate:
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione nei termini stabiliti nel c.s.a;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
 - inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;
 - sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro delle autorizzazioni specifiche per il servizio;
 - interruzione totale del servizio, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
 - cessione del contratto in violazione del presente contratto;
 - utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità del servizio;
 - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136;
 - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione del servizio ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.



2. provincale
3. S.p.

Si applica ogni disposizione di cui al CSA (avuto particolare riguardo all'art. 11 dello stesso) e al Disciplinare di gara e corrispettivi allegati.

L'Aoup si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p. L'Aoup ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 recederà dal contratto qualora dovesse pervenire informazione interdittiva antimafia.

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art.123 del Codice dei Contratti Pubblici, si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, previa comunicazione formale.
2. Si applica ogni disposizione di cui al c.s.a. e di cui al disciplinare di gara.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità dello stesso, nonché assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera contraente.
2. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 17- OBBLIGHI DI CONDOTTA

1. Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006).
2. La ditta aggiudicatrice, che dichiara di conoscere e di accettare, per sé e per i propri collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone approvato con delibera n. 273 del 14/03/2025 e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, è consapevole che il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazione dei superiori atti. L'Aggiudicataria dovrà, altresì, attenersi ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

altra parte il suo lavoro ha sempre avuto come obiettivo di levare le persone dalle loro difficoltà. È stato un grande esempio di umanesimo e di correttezza professionale.

Questa in occasione del Consiglio adottato per la riforma della legge di controllo delle obbligazioni

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Contratto di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della stessa Azienda Sanitaria contraente, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003.
4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
5. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Committente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 19 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative al pagamento dell'imposta di bollo e di registro che verranno calcolate ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici.
3. Il Fornitore si dichiara consapevole che il pagamento del bollo deve precedere la stipula e che eventuali sanzioni da ritardo saranno a carico dello stesso. In particolare, il Fornitore dichiara di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo, giusta comunicazione pervenuta al protocollo generale dell'A.O.U.P. con nota prot. n. 55031 del 19 settembre 2025.
4. Stante la dichiarata impossibilità da parte della Società di procedere al pagamento dell'imposta di registro tramite modello F24, le parti concordano che tale pagamento sarà effettuato dall'A.O.U.P. che successivamente chiederà il ristoro del pagamento anticipato alla Società Gruppo Informatica e Servizi Gies S.r.l.

ARTICOLO 20 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 21 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dell'atto nel suo complesso.

2. Qualsiasi ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della AOUP contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti, che la stessa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ARTICOLO 23 – ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto Giovanni Fabbri, giusta delibera di conferimento del C.d.a. del Gruppo Informatica e Servizi Gies S.r.l. del 18 settembre 2025 di tutti i poteri alla stipula del presente contratto in nome e per conto della predetta Società Gruppo Informatica e Servizi Gies S.r.l, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti, ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. dà atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole e dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: dall'art 1 all'art. 23.

Palermo, 8 ottobre 2025.

| | |
|--|---|
| Il Legale rappresentante dell'AOUP (Firmato digitalmente, in pades, ai sensi del d. L.gs. n. 82 del 2005) |  Maria Grazia Furnari 08.10.2025 10:43:34 GMT+02:00 |
|--|---|

Ufficio di Cadastralizzazione per la Provincia di Salerno - Ditta D'Avolio & C. S.p.A.

Isch-Ortsmitgliedschaft und Mitgliedschaft im Gemeinderat ist vorausgesetzt. Die Wahl ist am 10. Mai 2014 ab 18 Uhr.

www.10000000.com

A circular blue ink stamp from the 'Direzione Provinciale di Successioni' in Palermo. The outer ring contains the text 'DIREZIONE PROVINCIALE DI SUCCESSIONI' and 'Palermo'. The inner circle contains 'Roma - 1946' at the top and 'DIREZIONE PROVINCIALE DI SUCCESSIONI' at the bottom, with a small profile of a man in the center.

| | |
|--|--|
| Il Legale rappresentante della Società (Firmato digitalmente in pades, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 2005) | Firmato digitalmente da: Giovanni Fabbri Data: 08/10/2025 10:47:05 |
|--|--|

| | |
|---|--|
| L'Ufficiale Rogante (Firmato digitalmente in pades, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 2005) | Firmato da Teresa Aiello Data 08-10-2025 JUDICO "P. GIACONE" |
|---|--|

Il presente contratto occupa n.14 (quattordici) pagine, e n. 23 (ventitre) articoli, comprese le sottoscrizioni.

Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale, verificata nella loro regolarità e verificato che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'Ordinamento giuridico.



